

# Capitolo 1

## LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

di *Eugenio della Valle*

Sommario: 1. La fiscalità delle operazioni straordinarie: considerazioni introduttive. – 2. Il perimetro della categoria nell'ordinamento tributario. – 3. *Segue*: ed in altre discipline. – 4. *Segue*: esito del confronto e la tesi del carattere “riorganizzativo” delle operazioni straordinarie. – 5. Alcune coordinate di sistema.

### 1. La fiscalità delle operazioni straordinarie: considerazioni introduttive

La fiscalità delle operazioni straordinarie costituisce area di particolare complessità per una serie di ragioni.

Innanzitutto l'incertezza relativa al suo perimetro posto che non esiste una sua definizione normativa.

Il problema si pone tradizionalmente, anche se non solo, con riferimento alla liquidazione volontaria ed alle procedure concorsuali il cui inserimento nella categoria si giustifica intendendo la straordinarietà come vicenda eccezionale che produce conseguenze, talvolta irreversibili, sulla prosecuzione dell'attività<sup>1</sup>.

L'area in esame ricomprende inoltre una serie estremamente eterogenea di istituti, volta a volta determinanti una modifica del patrimonio dell'impresa, della forma di quest'ultima e/o di parte rilevante della compagine sociale, cui il legislatore tributario, in taluni casi in attuazione di discipline comunitarie, non riserva sempre lo stesso trattamento neppure all'interno del medesimo tributo.

Basti a tal fine considerare le imposte sui redditi laddove troviamo operazioni straordinarie c.d. “realizzative” (p.e. compravendita di compendi aziendali e di partecipazioni rilevanti) ovvero soggette ad un regime di c.d. neutralità (p.e. con-

---

<sup>1</sup> Cfr. A. FANTOZZI, F. PAPARELLA, *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2015, p. 381.

ferimento di compendi aziendali, fusione e scissione) temperato con la possibilità, per l'“avente causa” dell'operazione, di fruire di un regime sostitutivo.

La particolare complessità della fiscalità delle operazioni straordinarie dipende ancora dalla circostanza che, pur all'interno dello stesso tributo, essa coinvolge soggetti di diversa natura (enti, societari e non, persone fisiche, soggetti fiscalmente residenti in Italia e soggetti fiscalmente residenti all'estero) e standard contabili differenti (vuoi i principi contabili nazionali, vuoi gli IAS/IFRS<sup>2</sup>) con conseguente sua possibile, almeno sul piano teorico, variabilità (si pensi, ad esempio, alla fiscalità legata al bilancio d'esercizio o, secondo la nomenclatura IAS/IFRS, bilancio separato).

Si consideri peraltro che le operazioni straordinarie sono interessate dalla fiscalità non solo in quanto tali, ossia come operazioni, ma anche in quanto contemplate in atti negoziali che ne prevedono e ne disciplinano l'esecuzione; abbiamo dunque una fiscalità dell'operazione in sé considerata, variabile in funzione del soggetto e/o del tributo considerato (p.e. società e socio) ed una fiscalità dell'atto che contempla l'operazione straordinaria. Non solo, ma l'atto che contempla e disciplina tra le parti l'operazione straordinaria può contenere pattuizioni (p.e. *price adjustment*, *indemnity*, *gross up*, *earn out*, clausole di garanzia, ecc.) il cui trattamento fiscale coinvolge, in una prospettiva per così dire dinamica, che guardi all'esecuzione delle pattuizioni medesime, anche tributi diversi da quelli c.d. d'atto (p.e. le imposte sui redditi) generandosi in tal modo l'intrecciarsi della fiscalità dell'operazione con quella dell'atto e della sua esecuzione.

Nell'esaminare la fiscalità della categoria in oggetto occorre ulteriormente tener conto del fatto che, come sopra accennato, talune discipline tributarie che vengono nella specie in considerazione, riguardanti fenomeni impositivi aventi natura e strutture diversi tra loro, costituiscono attuazione di normative comunitarie (è il caso, ad esempio, della disciplina IVA delle operazioni straordinarie di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 633/1972, attuativa della direttiva 2006/112/CE ovvero di quella, concernente l'imposta di registro, relativa alle operazioni societarie di cui all'art. 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, attuativa della direttiva n. 335/1969/CEE), di microsistemi dotati di logiche e *rationes* singolari, onde la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di ricondurre il tutto ad unità, di rinvenire nelle diverse operazioni straordinarie un *fil rouge* che le riconduca a sistema.

Come si vedrà scorrendo i singoli contributi di questo volume, le ragioni testé illustrate spiegano il perché la fiscalità della categoria, valutata nel suo complesso, risulti priva di sistematicità, dispersa in una serie di discipline, il cui studio unitario – confermato del resto dalle numerose pubblicazioni dedicate all'argomento – si deve vuoi ad alcuni regimi comuni all'interno della disciplina di singoli tributi (è il caso della c.d. neutralità ai fini delle imposte sui redditi, tipica di alcune ope-

---

<sup>2</sup>E ciò pur tenuto conto dell'avvicinamento tra i due standard contabili derivante dal d.lgs. n. 139/2015 e dal conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali previsto dall'art. 12, lett. e) del decreto medesimo.

razioni straordinarie), vuoi alla fungibilità delle operazioni considerate (si pensi, ad esempio, al caso della cessione di partecipazioni rilevanti, anche mediante permuta o conferimento, alternativa alla circolazione diretta dell'azienda), vuoi infine all'attenzione che, in una prospettiva anti-elusiva, il legislatore tradizionalmente riserva a molte delle operazioni che la compongono considerandole un terreno fertile per l'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti<sup>3</sup>.

Insomma, la straordinarietà non esprime affatto il riconoscimento di un regime tributario speciale, neppure ove si consideri la disciplina del singolo comparto impositivo<sup>4</sup>.

## 2. Il perimetro della categoria nell'ordinamento tributario

Che la categoria in oggetto sia di incerta delimitazione è come detto convinzione diffusa<sup>5</sup>. L'ordinamento tributario, tuttavia, ne conferma l'esistenza ed offre spunti per delimitarne il perimetro.

Ed invero, alle operazioni straordinarie sono dedicati *expressis verbis* i capi III e IV del Titolo III del Tuir (“*Disposizioni comuni*”), rubricati, rispettivamente, “*Operazioni straordinarie*” ed “*Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea*”. Trattasi, in estrema sintesi, da un lato, delle trasformazioni, incluse quelle c.d. eterogenee, della fusione, della scissione, del conferimento di compendi aziendali e di partecipazioni di controllo o collegamento nonché dello scambio di partecipazioni di controllo mediante permuta o conferimento (v. artt. 170-177 Tuir), e, dall'altro, delle fusioni tra società di capitali fiscalmente residenti in diversi Stati membri della UE, delle scissioni tra società di capitali fiscalmente residenti in Stati membri diversi mediante le quali scissioni circolano compendi aziendali, dei conferimenti di compendi aziendali, delle predette fusioni, scissioni e conferimenti transfrontalieri tra società di capitali fiscalmente non residenti in Italia con stabile organizzazione nel nostro Paese e dello scambio di partecipazioni di controllo mediante permuta o conferimento concernente società di capitali fiscalmente residenti in Stati membri diversi (v. art. 178 Tuir).

---

<sup>3</sup> Cfr. artt. 10 della legge n. 408/1990 e 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 (sostituito oggi dall'art. 10-bis della l. n. 212/2000), disposizioni anti-elusive primariamente rivolte alle operazioni straordinarie.

<sup>4</sup> Così ancora A. FANTOZZI, F. PAPARELLA, *op. cit.*, p. 322; cfr. A. FEDELE, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, p. 494, secondo cui “appare comunque chiara la difficoltà di ricondurre ad un unitario contesto sistematico la diversa disciplina delle operazioni straordinarie ed i principi che in esse si esprimono”.

<sup>5</sup> Cfr. G. ZIZZO, *Le vicende straordinarie nel reddito d'impresa*, in G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia*, XI ed., Padova, 2015, p. 642, secondo cui “L'area delle operazioni societarie straordinarie non ha confini nitidi”; conf., tra gli altri, A. FANTOZZI, R. LUPI, *Le società per azioni nella disciplina tributaria*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (a cura di), *Trattato delle società per azioni*, Torino, 1993, vol. 9\*\*, p. 153.

Quanto a tali operazioni, dunque, è lo stesso legislatore che le considera appartenenti all'area in oggetto qualificandole, appunto, come straordinarie. Così come appare evidente che il legislatore escluda dalla medesima area la liquidazione volontaria e le procedure concorsuali se è vero, come è vero, che queste ultime vicende sono disciplinate separatamente nel capo V del Titolo III del Tuir e ciò in ragione sia probabilmente della loro specialità che forse del fatto che esse rappresentano *stati* straordinari o *fasi* della vita dell'impresa più che *operazioni* straordinarie<sup>6</sup> (benché il concetto stesso di *operazione* nell'ordinamento tributario, fatta eccezione per il settore dell'IVA, non risulti affatto definito).

L'area in oggetto potrebbe invero essere integrata con la compravendita e la permuta di compendi aziendali e la compravendita di partecipazioni di controllo e/o di collegamento (di seguito, anche "partecipazioni rilevanti"), le quali operazioni sono disciplinate, ai fini dell'imposizione sul reddito, in disposizioni diverse da quelle contenute nei citati capi III e IV del Titolo III del Tuir ed in particolare in disposizioni che attengono alle vicende ordinarie.

Ed infatti, se sono considerate operazioni straordinarie dal legislatore tributario il conferimento di compendi aziendali e lo scambio di partecipazioni di controllo e/o di collegamento mediante conferimento ovvero permuta, ad analoga conclusione si potrebbe forse pervenire a proposito della compravendita di compendi aziendali (o la loro permuta) e della compravendita di partecipazioni di controllo e/o di collegamento: è noto, infatti, come il conferimento e la compravendita rappresentino *species* dell'unico *genus* cessione (cfr. art. 9, ult. comma, del Tuir)<sup>7</sup>. La diversa collocazione nel Tuir della disciplina relativa alle predette compravendite, rinvenibile in una serie di disposizioni, si spiega, infatti, altrimenti che in ragione della ritenuta non straordinarietà dell'atto traslativo<sup>8</sup>.

Ecco dunque una possibile delimitazione dell'area delle operazioni straordinarie nell'ordinamento tributario siccome autorizza una certa lettura del dato normativo di settore. E non si scorgono motivi per ipotizzare una sua estensione diversa

---

<sup>6</sup> Cfr. G. ZIZZO, *op. e loc. cit.*, p. 643; diversamente, secondo L. LUPI, *La "straordinarietà" come denominatore comune di istituti giuridici e comportamenti economici tipologicamente differenziati*, in R. LUPI, D. STEVANATO (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2002, pp. 1-2, "La liquidazione può essere ascritta alla categoria delle operazioni straordinarie sia per quanto riguarda l'unicità che caratterizza la fase di cessazione dell'impresa, sia per quanto riguarda la procedura giuridica prevista in tale occasione".

<sup>7</sup> Tuttavia l'inserimento dei soli scambi di partecipazioni e non anche della compravendita di partecipazioni di controllo tra le operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del Tuir si potrebbe forse spiegare in ragione della continuità degli interessi dei soci che è riscontrabile nello scambio, laddove si profila la sostituzione della posizione di socio della società controllata con quella di socio della società controllante, e che non è riscontrabile nella compravendita o – appunto – nei conferimenti non classificabili tra gli scambi di partecipazioni: così G. ZIZZO, *op. e loc. cit.*, p. 661.

<sup>8</sup> Inclini a ricondurre tra le operazioni straordinarie la cessione di azienda "o, al limite, la cessione dei pacchetti azionari di maggioranza" A. FANTOZZI, R. LUPI, *op. cit.*, p. 154, nota 1.

in settori impositivi altri rispetto a quello relativo all'imposizione sul reddito di cui al Tuir. Non si comprende infatti perché mai la categoria delle operazioni straordinarie possa variare in funzione del comparto impositivo considerato posto che la straordinarietà non dipende certo dalla struttura del tributo.

Insomma, nell'ordinamento tributario il dato normativo potrebbe essere interpretato nel senso che vadano considerate operazioni straordinarie oltre tutte quelle contemplate per tipologia nei capi III e IV del Titolo III del Tuir, a prescindere dalle limitazioni ivi previste (e quindi, ad esempio, quanto alle società quale che sia il tipo societario coinvolto dall'operazione), le compravendite (e le permutate) di compendi aziendali e le compravendite di partecipazioni di controllo e/o di collegamento in quanto, questi ultimi, negozi traslativi tipologicamente accostabili almeno ad alcuni di quelli contemplati nei suddetti capi.

Dubbia è invece la collocazione all'interno della categoria dei trasferimenti gratuiti di compendi aziendali e/o partecipazioni rilevanti, dell'affitto di compendi aziendali e del trasferimento della residenza fiscale.

Quanto ai primi, dovrebbero escludersi dal perimetro almeno i trasferimenti *mortis causa* non trattandosi comunque di *operazioni* (le quali rappresentano atti volontari e comunque "programmati").

Quanto all'affitto di compendi aziendali, deporrebbe per l'inclusione nella categoria l'oggetto del negozio posto che, si è visto, operazioni relative ad aziende e partecipazioni rilevanti ne rappresentano una porzione importante; contro l'inclusione potrebbe del resto invocarsi la natura del negozio, non traslativa, laddove le operazioni elencate nei capi III e IV del Titolo V del Tuir, al netto di trasformazioni, fusioni e scissioni, sono rappresentate da negozi con indubbi effetti traslativi.

Quanto, infine, al trasferimento della residenza fiscale, trattasi di vicenda, sicuramente non ordinaria, che produce effetti accostabili sul piano tributario a quelli scaturenti da alcune delle operazioni transfrontaliere disciplinate nel capo IV del Titolo V del Tuir (p.e. fusione *cross-border*) e, dunque, l'inclusione nel perimetro avrebbe una sua logicità.

Cosicché, in definitiva, trova conferma nell'ordinamento tributario la formula descrittiva di sintesi sopra utilizzata per cui la categoria in questione ricomprende normativamente un complesso di vicende che determinano una modifica strutturale dell'impresa, segnatamente del tipo sociale utilizzato per il suo esercizio o del suo patrimonio o di una parte rilevante della compagine sociale ovvero ancora della residenza fiscale del soggetto passivo.

Va ulteriormente rilevato che la categoria, anche in ambiente tributario, non ruota necessariamente attorno all'azienda, nel senso che le vicende che la compongono vengono talvolta disciplinate dal legislatore di settore disinteressandosi dell'oggetto dell'operazione considerata; si pensi ad esempio al caso di una fusione "domestica" tra *holding* statiche di partecipazioni sociali aventi la forma di società di capitali, ossia tra società "senza impresa", fusione comunque ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 172 del Tuir, ovvero al caso della scissione parziale "domestica" (ossia non transfrontaliera) in cui la porzione di patrimonio

persa dalla scissa non costituisce ex sé un compendio aziendale, operazioni da ricondurre comunque, ai fini dell'imposizione sul reddito, nell'art. 173 del Tuir<sup>9</sup>.

Il coinvolgimento o meno di compendi aziendali non è peraltro senza importanza nel diritto tributario se si considera, ad esempio, che in ambiente IVA alcune operazioni straordinarie (cessioni e conferimenti) sono considerate fuori campo od escluse solo allorquando hanno ad oggetto aziende ed al contrario rilevanti se riguardano singoli beni (cfr. artt. 2, comma 3, lett. b) ed f), e 3, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972).

La categoria in questione, per come sopra ricostruita, non interessa nell'ordinamento tributario solo gli enti societari. In tal senso non è priva di significato la circostanza che i capi III e IV del Tuir sono contenuti all'interno di un Titolo, il III appunto, che reca le disposizioni comuni ad IRPEF ed IRES.

Ed invero, le operazioni che il legislatore tributario colloca tra quelle straordinarie, e quelle che si è visto sono ad esse accostabili, coinvolgono quanto ad effetti, anche persone fisiche – è il caso ad esempio dei conferimenti dell'unica azienda dell'imprenditore individuale (v. p.e. art. 176, comma 2-*bis*, del Tuir) ed enti non societari, questi ultimi quand'anche non commerciali – è il caso ad esempio della trasformazione eterogenea che provoca la decommercializzazione dell'ente societario (art. 171, comma 1, Tuir). Sarebbe dunque riduttivo se non improprio circoscrivere l'ambito della categoria in questione nell'ordinamento tributario alle operazioni straordinarie "societarie".

Del resto anche la cessione di partecipazioni rilevanti e di compendi aziendali è ricompresa nel perimetro della categoria e tali operazioni ben possono avere un dante causa persona fisica ovvero un ente non societario.

### 3. *Segue*: ed in altre discipline

Così delimitata l'area di interesse nell'ordinamento tributario, si rivela utile un confronto con l'ambito economico-aziendale e giuscommerciale.

Quanto al primo ambito, come noto, viene considerata operazione straordinaria o di *gestione* straordinaria quella vicenda astrattamente idonea ad incidere sulle dimensioni (qualitative e quantitative) del capitale economico dell'azienda nell'ottica, tipica dell'impresa lucrativa, del conseguimento dell'obiettivo di massimizzazione del valore del capitale investito.

In particolare nella prospettiva economico-aziendale per operazione straordinaria deve intendersi quell'accadimento che, pur potendo riferirsi a qualsiasi im-

---

<sup>9</sup> Rileva R. LUPI, *op. cit.*, 3, che "non si deve pensare che queste operazioni abbiano sempre ad oggetto strutture produttive; la circostanza è una naturale implicazione della possibilità che esistano società sprovviste di una organizzazione d'impresa".

presa indipendentemente dalla sua dimensione e dal settore economico di appartenenza, presenta un carattere eccezionale sia per la frequenza che per la tendenziale rilevanza sull'economia delle imprese coinvolte.

Per gli aziendalisti, in particolare, la categoria in questione rappresenta un contenitore eterogeneo al cui interno è possibile rinvenire numerose situazioni – dalla trasformazione, alla cessione ed al conferimento di compendi aziendali, allo scambio di partecipazioni ed alla liquidazione volontaria – che, nonostante l'utilizzo di forme giuridiche differenti e per le più disparate finalità economiche, incidono sull'assetto societario modificandolo, e ricomprende vicende che possono rappresentare un momento fisiologico nella vita di un'impresa, costituendo uno strumento di attuazione delle scelte strategiche attraverso le quali perseguire il tipico obiettivo della propria azione ossia la creazione del valore<sup>10</sup>.

Passando alla prospettiva del diritto commerciale, anche qui non vi è certezza circa il contenuto della categoria.

Nelle trattazioni relative alle operazioni straordinarie si spazia, infatti, dall'individuazione di un nucleo ristretto, per così dire tradizionale, che raccoglie trasformazioni, fusioni e scissioni (ma non i conferimenti)<sup>11</sup>, a perimetri più ampi in cui si collocano anche l'LBO, lo scioglimento della società e la sua liquidazione<sup>12</sup>.

Con riferimento alla prospettiva del diritto UE si è peraltro recentemente affermato che possono essere definite come operazioni straordinarie quelle che conseguono alle “decisioni societarie che comportano rischi specifici di pregiudizio degli interessi dei soci di minoranza e dei creditori (in conseguenza di condotte dei soci di maggioranza e/o degli amministratori) più intensi e riferiti ad un lasso temporale più ristretto rispetto a quelli tipici cui sono esposti gli stessi soci di mino-

---

<sup>10</sup> Cfr. L. POTITO, *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Torino, 2013, p. 1 e ss., secondo cui “Le diverse operazioni straordinarie (alleanze, acquisizioni, fusioni, conferimenti, scorpori, concentrazioni, scissioni), dunque, costituiscono strumenti con cui assicurare lo sviluppo aziendale ovvero ricercare ridimensionamenti strategici e flessibilità, ma sempre al fine di migliorare la posizione competitiva e di generare valore. Con esse si realizzano altresì strategie di ritirata, da settori e da mercati, se non di anticipata liquidazione in situazioni di irreversibile difficoltà, al fine di trattenere il valore che si detiene o di salvarne il possibile”; ricomprende le operazioni straordinarie (e tra queste la trasformazione, la cessione ed il conferimento d'azienda, la fusione, la scissione, lo scambio di partecipazioni e la liquidazione volontaria) all'interno dei processi di rideterminazione della dimensione e della struttura organizzativa delle aziende, processi che rappresentano una risposta del sistema aziendale alla evoluzione dell'ambiente esterno e volti “a riformularne le strategie e a modificarne le combinazioni economiche in atto, nella continua ricerca di condizioni di equilibrio economico a valere nel tempo, con ciò perseguendo anche un obiettivo di massimizzazione del valore del capitale investito”, G. SAVIOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Milano, 2012, p. XXI.

<sup>11</sup> Cfr. M. NICODEMO, *Le operazioni straordinarie*, Torino, 2010, p. 3 e ss.

<sup>12</sup> È questa l'impostazione di M. AIELLO, T. CAVALIERE, M. CAVANNA, S.A. CERRATO, M. SARALE, *Le operazioni straordinarie societarie*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2011.

ranza e i creditori nel corso dell'ordinaria attività d'impresa". Ambito che va ulteriormente precisato nel senso che si "verificano ipotesi in cui il rischio deriva dalle condotte di un socio di controllo che è presente (fusioni, cessioni d'azienda) e ipotesi in cui il rischio è determinato dalla possibilità di subentro di un nuovo socio di controllo (acquisizioni a leva, o.p.a.)"<sup>13</sup>. Cosicché nel diritto commerciale, seppure come detto nella prospettiva del diritto UE, troviamo tra le operazioni straordinarie oltre alle classiche operazioni "sui soggetti" (trasformazioni, fusioni e scissioni), anche quelle "sui beni" quali compendi aziendali e partecipazioni rilevanti.

#### 4. *Segue*: esito del confronto e la tesi del carattere "riorganizzativo" delle operazioni straordinarie

Orbene, come si vede, molte delle operazioni che il legislatore tributario considera straordinarie, lo sono anche per gli aziendalisti ed il diritto commerciale. Il discorso vale evidentemente per quelle che tradizionalmente vengono considerate tali (per così dire, lo "zoccolo duro") come la trasformazione, la fusione e la scissione, ma non solo posto che, a seconda della prospettiva, anche la cessione ed il conferimento di compendi aziendali nonché lo scambio di partecipazioni vengono talvolta collocati all'interno della categoria.

Volendo trovare comunque un minimo comun denominatore all'interno della categoria tributaria delle operazioni straordinarie, si può affermare che gli istituti che la compongono hanno tutti una tendenziale rilevanza sull'economia delle imprese coinvolte, ivi comprese le operazioni che hanno ad oggetto partecipazioni rilevanti (operazioni che, come si è visto, vanno collocate nell'ordinamento tributario tra quelle straordinarie); anche il mutamento della compagine sociale, quando si traduca in un'influenza sulla gestione dell'ente, impatta infatti sull'economia dell'impresa.

È peraltro diffusa in dottrina l'opinione per cui il perimetro della categoria ricomprenda atti di *riorganizzazione*, nella prospettiva del contratto di società come contratto "di organizzazione", in contrapposizione agli atti di scambio. In tal senso si valorizzano i profili dinamici della struttura dell'impresa ravvisandosi quale ele-

---

<sup>13</sup> A. VICARI, *L'armonizzazione europea del diritto societario in materia di operazioni straordinarie*, in M.V. BENEDETTI, M. LAMANDINI (diretto da), *Il diritto societario europeo e internazionale*, Torino, 2016, il quale evidenzia come la disciplina delle operazioni straordinarie come sopra definite tenga conto dei seguenti interessi: i) l'interesse dei soci di minoranza a non subire illegittime "estrazioni dei benefici privati del controllo", interesse connesso a quello alla trasparenza dell'informazione societaria; (ii) l'interesse alla crescita e alla competitività delle imprese e a valorizzarne il carattere imprenditoriale; (iii) l'interesse alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese; (iv) l'interesse all'efficienza del mercato del controllo societario; (v) l'interesse dei creditori a non subire ingiustificate lesioni dei loro interessi.

mento comune nelle operazioni straordinarie la modifica statutaria con la permanenza dei vincoli di destinazione e con la funzionalizzazione dello svolgimento dell'attività in ragione della riorganizzazione, oggettiva o soggettiva, della struttura.

Sarebbero dunque operazioni straordinarie, in sintonia con la qualificazione utilizzata in sede unionale a partire dalla direttiva n. 434/1990, quelle che incidono sulla struttura organizzativa (oltre che sulle finalità) dell'impresa in contrapposizione agli atti ordinari, i quali ultimi, invece, incidono sulla mera gestione realizzando direttamente l'oggetto dell'impresa eventualmente anche in funzione meramente strumentale<sup>14</sup>.

In senso contrario si è appuntato come sia difficile argomentare che la cessione di un compendio aziendale, operazione che si è visto è da ricondurre senz'altro all'interno del perimetro della categoria, allorquando non si tratti dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, costituisca immancabilmente un atto idoneo ex se ad incidere sulla struttura organizzativa e sulle finalità dell'impresa; e lo stesso è a dirsi della compravendita di partecipazioni rilevanti la quale, a seconda della natura del soggetto alienante, potrebbe addirittura configurarsi come atto tipico di gestione<sup>15</sup> o, detto altrimenti, integrare l'oggetto statutario.

Non solo, ma vi sono casi in cui l'operazione straordinaria risponde a logiche dissolutorie – si pensi al caso della fusione avente il solo obiettivo della eliminazione di una delle società coinvolte – onde qualificare in tali casi l'operazione come atto di riorganizzazione o, anche, di ristrutturazione<sup>16</sup> appare forse eccessivo.

Occorre inoltre considerare sul punto che la finalità riorganizzativa, in ambito IAS/IFRS, caratterizza solo talune operazioni straordinarie, in estrema e forse impropria sintesi, quelle infragruppo (le transazioni c.d. *under common control*), che non soggiacciono allo standard delle operazioni, pur esse straordinarie, aventi carattere aggregativo in quanto implicanti l'acquisizione del controllo di un altro soggetto (le c.d. *business combinations*).

Che si tratti o meno sempre di atti di *riorganizzazione*, quel che è certo è che le operazioni che compongono la categoria in oggetto, per le vedute ragioni, non sono soggette ad un comune regime tributario.

---

<sup>14</sup> Cfr. A. FEDELE, *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende d'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, p. 780; sulla contrapposizione atti di scambio (rispondenti allo schema atto-diritto soggettivo) ed atti di organizzazione (rispondenti allo schema atto-attività) v. P. BORIA, *Le operazioni straordinarie di impresa*, in A. FANTOZZI, *Il Diritto tributario*, Torino, 2003, p. 903 e s.

<sup>15</sup> In questo senso M. DI SIENA, *Il principio di neutralità nella circolazione di compendi aziendali*, Milano, 2017, p. 33 e ss.

<sup>16</sup> “Ristrutturazione” e “razionalizzazione” delle attività sono le espressioni che si rinvengono, in una prospettiva anti-abuso, nella direttiva 1990/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (la si trova oggi riformulata nella direttiva 2009/133/CEE); nella direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio 2005 di modifica della predetta direttiva 1990/434/CEE si rinviene anche l'espressione “ristrutturazioni aziendali”.

## 5. Alcune coordinate di sistema

Individuato dunque il perimetro della categoria ed il concetto di operazione straordinaria che parrebbe caratterizzare (almeno) l'ordinamento tributario, qualche parola su come le operazioni straordinarie vivono all'interno della disciplina dei tributi più importanti.

Ebbene, quanto alle imposte sul reddito, la categoria segue fundamentalmente due schemi diversi nella prospettiva della loro attitudine ad esprimere materia imponibile ossia quello c.d. del realizzo e quello della c.d. neutralità. Vi sono cioè operazioni straordinarie che importano una conversione in moneta di cespiti facendo conseguentemente emergere materia imponibile (o componenti negativi di reddito) ed altre che non importano detta conversione, ma, al più, una conversione di cespiti in altri cespiti.

Il primo insieme, che ricomprende le compravendite aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda e partecipazioni sociali rilevanti, comporta il realizzo delle relative plusvalenze e minusvalenze in ragione della loro monetizzazione e definitiva acquisizione al patrimonio del cedente.

Nel secondo, in cui troviamo trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di partecipazioni, permuta di beni diversi dai beni merce con beni ammortizzabili, si ha la possibilità di lasciare plusvalenze e minusvalenze allo stato latente mercé l'assegnazione ai cespiti ricevuti dello stesso valore fiscalmente riconosciuto dei cespiti sostituiti ovvero l'emersione o meno di dette componenti di reddito dipende dai valori contabili (v. artt. 86, comma 2, 175 e 177, comma 2, del Tuir)<sup>17</sup>.

All'interno del secondo insieme la neutralità trova peraltro un temperamento per alcune operazioni – segnatamente fusioni, scissioni e conferimenti di componenti aziendali – nella facoltà di affrancare le plusvalenze latenti con il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Suddividere oggi, quanto al sistema di imposizione sul reddito, le operazioni straordinarie in operazioni “sui soggetti” (trasformazioni, fusioni e scissioni) ed operazioni “su beni” (cessioni, inclusi i conferimenti) non ha più alcuna utilità posto che la neutralità non caratterizza solo le prime<sup>18</sup>. Ed invero, non solo oggi i conferimenti di azienda, tipiche operazioni sui beni, seguono il regime di neutralità fiscale non emergendo a seguito dei medesimi plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, ma in una prospettiva IAS/IFRS alcune tradizionali operazioni “sui soggetti”, come ad esempio una fusione, diventano polisemiche e sprovviste

---

<sup>17</sup> In questi termini, per tutti, v. G. ZIZZO, *op. e loc. cit.*, p. 644 e s.; dividono le operazioni straordinarie ai fini dell'imposizione sul reddito in operazioni di disinvestimento e di realizzo, da un lato, e di ristrutturazione, soggette al regime di neutralità, dall'altro, A. FANTOZZI, F. PAPARELLA, *op. cit.*, p. 329 e ss.

<sup>18</sup> La distinzione si deve a R. LUPI, *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, p. 39.

di una propria autonoma collocazione nella ricordata dicotomia ben potendo essere contabilmente rappresentate alla stessa stregua di una cessione di azienda e/o di partecipazioni societarie<sup>19</sup>.

Spostandosi sul versante delle imposte indirette, si osserva che la maggior parte delle operazioni straordinarie non ne integra il presupposto o comunque non comporta l'emersione di materia imponibile. Fa eccezione la cessione di azienda (o di ramo d'azienda), ai fini IVA operazione esclusa, la quale è soggetta all'imposta proporzionale di registro e la cessioni di partecipazioni nel caso in cui trattasi di operazione che rientra nel campo di applicazione dell'IVA (in tal caso l'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 la considera operazione esente).

Nel sistema dell'IVA, in particolare, gran parte delle operazioni straordinarie e segnatamente le trasformazioni, le fusioni, le scissioni e tutte le operazioni che hanno ad oggetto aziende o rami d'azienda, inclusi i conferimenti, si trovano tra quelle che l'ordinamento interno (v. artt. 2, comma 3, lett. b) ed f) e 3, comma 4, d.P.R. n. 633/1972) considera operazioni "fuori campo" in coerenza con le indicazioni della direttiva 17 maggio 1977, n. 288/77/CEE (oggi trasfusa nella direttiva 2006/112/CE), la quale esclude in tali casi l'applicazione del tributo sulla base della c.d. regola della "non avvenuta cessione".

Del pari, le operazioni straordinarie diverse dalla cessione di azienda, a prescindere dall'operatività del principio di alternatività tra IVA ed imposta proporzionale di registro, non comportano l'emersione di materia imponibile soggetta a quest'ultima imposta (mentre gli atti che le formalizzano fanno comunque scattare l'applicazione della "tassa fissa"), la quale risente dei vincoli europei dovuti al processo di armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali segnato, come detto, dalla direttiva 17 luglio 1969, n. 335 e dai provvedimenti successivi.

È dunque evidente da quanto sommariamente precede la varietà della disciplina dei singoli tributi con riferimento alla categoria che ne occupa e trova conferma la conclusione per cui in relazione alla categoria medesima non è possibile rinvenire un comune regime; ed invero, a fianco di operazioni che determinano l'emersione di materia imponibile troviamo, all'opposto, operazioni che o non integrano proprio il presupposto ovvero non provocano l'emersione di materia imponibile.

Né può essere utilizzata con riferimento all'intero ordinamento tributario la veduta *summa divisio* delle operazioni straordinarie nel sistema di imposizione sul reddito consistente, come si è visto, nel considerare separatamente le vicende che comportano la conversione in moneta di cespiti, le quali generano materia imponibile, da quelle che, al contrario, tale conversione non determinano ovvero che determinano la conversione di cespiti in altri cespiti, le quali seconde di regola non generano materia imponibile se non in funzione dei valori contabili. Ed infatti

---

<sup>19</sup> Così M. DI SIENA, *op. cit.*, p. 58 e ss.

se ci si pone nella prospettiva delle imposte indirette, anche operazioni straordinarie in cui si ha conversione in moneta di cespiti – si pensi alla compravendita di partecipazioni di controllo o di collegamento che, salvo il caso del trasferimento per girata, sconta l'imposta di registro in misura fissa (a seconda dei casi in caso d'uso o a termine fisso) e, quando operazione IVA rilevante, lo è come operazione esente – ben possono non produrre materia imponibile.

## Capitolo 2

# LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NEI PRINCIPI CONTABILI DOMESTICI

di *Alessandro Sura*

Sommario: 1. Premessa. – 1.1. La rappresentazione contabile delle operazioni di acquisto di rami d'azienda. – 1.2. I conferimenti. – 1.3. Le operazioni relative a partecipazioni di controllo. – 1.4. Le fusioni e le scissioni. – 1.4.1. Profili generali. – 1.4.2. Eliminazione dei saldi reciproci e della partecipazione. – 1.4.3. Le differenze di fusione. – 1.4.4. L'avviamento risultante nel bilancio post-fusione. – 1.4.5. Le scissioni.

### 1. Premessa

La ricostruzione del quadro normativo contabile nazionale in tema di operazioni straordinarie non è agevole. Alcune fattispecie non sono regolate e l'unico principio contabile OIC espressamente dedicato a queste operazioni, l'OIC 4 *Fusioni e Scissioni*, è risalente nel tempo e sicuramente bisognoso di un aggiornamento che lo completi e ne chiarisca taluni profili applicativi.

Le lacune nell'ordinamento contabile hanno favorito il consolidamento di una dottrina<sup>1</sup> e di prassi che, tendenzialmente, tendono a far discendere il trattamento contabile dell'operazione dal suo inquadramento civilistico.

Sotto questo profilo, come noto, le operazioni straordinarie sono distinte in due

---

<sup>1</sup> Senza nessuna pretesa di esaustività, si segnalano i seguenti contributi: M. CARATTOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Milano, 2009, E. COLOMBO GIOVANNI, *Differenze di fusione nel bilancio successivo all'incorporazione*, in *Le Società*, 1992, M. CONFALONIERI, *Le operazioni straordinarie: aspetti valutativi e di bilancio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2007, F. DEZZANI, L. DEZZANI, R. SANTINI, *Operazioni straordinarie*, Milano, 2005, M. PAOLONI, F.M. CESARONI, *I bilanci straordinari*, Padova, 1999, L. POTITO, *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Torino, 2006, V. SALAFIA, *Conferimenti di beni in natura e crediti di valore superiore a quello nominale della quota di capitale sottoscritta*, in *Le Società*, 2007, G. SAVIOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Milano, 2005, G. ZANDA, E. LAGHI, *Aspetti contabili del conferimento di azienda/ramo di azienda*, in *Rivista italiana di ragioneria e economia aziendale*, 2000.

macro-categorie: le operazioni che riguardano i soggetti e quelle che riguardano i beni. Alle prime, dal momento che comportano una modifica del contratto societario e il subentro della società che risulta dall'operazione nelle posizioni giuridiche preesistenti, viene attribuita natura successoria. Sotto il profilo contabile, le operazioni in questione non assumono valenza realizzativa e non comportano l'emersione di componenti da rilevare nel conto economico. Piuttosto, l'integrazione di patrimoni nella società che risulta dall'operazione determina l'emersione di disavanzi o di avanzi che vanno ad integrare, rispettivamente, l'attivo o il patrimonio netto.

Alle operazioni sui beni, invece, è riconosciuta, secondo una prassi largamente invalsa, natura realizzativa. Ne deriva che queste operazioni (tipicamente i conferimenti e gli acquisti/cessioni di azienda) possono generare utili o perdite che interessano il conto economico.

Ciò premesso, volendo fare una ricognizione dei profili della disciplina e delle prassi invalse, alcuni elementi di carattere generale possono essere sottolineati.

Il primo è rappresentato dal fatto che, quando l'operazione è realizzata per "carta", e quindi nelle fusioni, nei conferimenti e nelle scissioni, il corrispettivo "pagato" a fronte del patrimonio acquisito è valorizzato su basi prettamente giuridiche che non riflettono, necessariamente, i valori scambiati, sia in termini di capitale emesso, sia in termini di attività e passività da rilevare in bilancio.

È l'assemblea, in altri termini, che definisce il valore da attribuire all'incremento di patrimonio netto rilevato in bilancio a servizio della conferitaria, dei soci dell'incorporata o della scissa e tale incremento prescinde dal valore effettivo del capitale emesso a favore dei soci del soggetto dante causa.

Nelle operazioni straordinarie realizzate "per cassa", invece, il corrispettivo non può che essere determinato a valori effettivi, essendo rappresentato da disponibilità liquide. Ne deriva che anche le attività e passività acquisite saranno rilevate a valori che tendono a riflettere il loro valore economico alla data di operazione, dal momento che è possibile instaurare una relazione diretta tra l'importo pagato e l'attivo netto acquisito.

Il secondo elemento di carattere generale che merita segnalare in questa prima ricognizione è rappresentato dal fatto che, nel sistema delle regole e delle prassi nazionali, a nulla rileva la distinzione tra operazioni tra parti indipendenti o sotto comune controllo. La distinzione tra operazioni nella quali il controllo di un'azienda si trasferisce da un soggetto ad un altro e operazioni "riorganizzative", che assume una valenza così significativa negli IAS/IFRS, non è rilevante sotto il profilo contabile nel bilancio redatto secondo i principi OIC.

### 1.1. La rappresentazione contabile delle operazioni di acquisto dei rami d'azienda

Non ci sono regole contabili, né nel codice civile, né nei principi contabili na-

zionali, che disciplinano in modo specifico le operazioni di acquisto di ramo d'azienda.

In capo al soggetto cedente non si pongono problemi contabili di particolare rilevanza. L'operazione assume una chiara valenza realizzativa e il redattore del bilancio si limita a cancellare i valori ceduti, rilevare il corrispettivo acquisito e l'eventuale plus o minusvalenza che ne deriva.

Gli unici profili di una qualche criticità riguardano la "qualificazione" in bilancio delle plus/minusvalenze relative a operazioni combinate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo e gli effetti economici prodotti dagli accordi di revisione del prezzo. Per le prime, si può osservare che potrebbero assumere una natura patrimoniale ove derivassero da una cessione di ramo d'azienda realizzata internamente al gruppo, nella quale il corrispettivo pattuito non fosse coerente con il valore del ramo d'azienda trasferito<sup>2</sup>. Nel caso, invece, degli accordi di revisione di prezzo, non è chiaro se sia praticabile la soluzione di imputarne gli effetti a rettifica dei valori attribuiti alle attività e passività iscritte in bilancio alla data di effettuazione dell'operazione o se tali effetti debbano interessare il conto economico dell'esercizio in cui si manifestano.

In capo all'acquirente, invece, l'operazione di acquisto di ramo d'azienda è contabilizzata "al costo", e ciò presuppone la necessità di rilevare in bilancio le attività e passività acquisite ad un valore che rifletta il corrispettivo effettivamente pagato. Sotto il profilo pratico, pertanto, questo approccio implica in primo luogo che si effettui una ricognizione completa delle attività e passività effettivamente acquisite, con la conseguenza che potrebbero rilevarsi valori non presenti nel bilancio del cedente. In seconda battuta, a queste attività e passività dovrà essere allocata la corrispondente quota parte del corrispettivo pagato, nei limiti – ovviamente – del valore effettivo di ogni singola posta. L'eventuale eccedenza è imputata ad avviamento.

Anche nel caso dell'acquirente si pone la questione di qualificare l'eventuale differenza tra corrispettivo pagato e valore economico complessivo, avviamento incluso, del ramo d'azienda acquisito nel caso di operazioni tra soggetti interni allo stesso gruppo. Allo stesso modo, poi, si pone il tema di gestire le eventuali rettifiche di prezzo che si manifestassero negli esercizi successivi all'operazione. Così come per il cedente, a queste tematiche occorre trovare una soluzione in via interpretativa.

## 1.2. I conferimenti

Così come per le cessioni/acquisti di rami di azienda, anche per i conferimenti

---

<sup>2</sup> È un'ipotesi, che appare di dubbia praticabilità giuridica in presenza di soci di minoranza, nella quale la differenza tra valori contabili ceduti e prezzo corrisposto non è riconducibile al mancato aggiornamento degli stessi nel bilancio del cedente ma al fatto la controllante, agendo in qualità di socio controllante, impone un prezzo all'operazione che è rappresentativo della volontà, di apportare o prelevare risorse alla/dalla controllata.

manca un principio contabile OIC *ad hoc* che ne disciplini nel dettaglio la contabilizzazione.

Il codice civile, che all'art. 2423 impone la relazione giurata di stima da parte di un esperto nel caso di conferimenti in natura, lascia chiaramente intendere che la determinazione dell'incremento di patrimonio netto a servizio del soggetto conferitario può essere fissata in un intervallo di valori che oscilla tra l'aumento di capitale sociale (a sua volta dipendente dal rapporto tra valore economico del soggetto conferente e valore economico del soggetto conferitario) e il valore individuato dalla perizia dell'esperto.

Nell'ambito di questa forchetta di valori, è l'assemblea che stabilisce se limitarsi ad incrementare il patrimonio del valore nominale delle azioni emesse per il conferente o se far emergere, mediante l'appostazione di un eventuale sovrapprezzo, il valore effettivo dei beni o dell'azienda conferiti. A questo riguardo, è opportuno sottolineare che la perizia di stima non deve necessariamente indicare il valore effettivo del conferimento, ma può limitarsi ad attestare che il suo valore è almeno pari al valore nominale del capitale sociale emesso<sup>3</sup>.

Fatta questa premessa di carattere di generale, la procedura da seguire nella contabilizzazione del conferimento nel bilancio della società conferitaria prevede, esattamente come nel caso degli acquisti di rami d'azienda, la ricognizione delle attività e passività acquisite. Non c'è una regola esplicita che lo preveda, tuttavia deve considerarsi opportuno evidenziare tutte le attività e passività che soddisfano i requisiti previsti dai principi contabili nazionali per essere rilevate in bilancio, e non soltanto quelle che erano rilevate nel bilancio del conferente. Allo stesso modo, potrebbe ben darsi che voci che erano rilevate dal conferente non possano essere rilevate nel bilancio della società conferitaria.

Le attività e passività rilevate dovrebbero essere valorizzate in modo tale che il loro valore netto complessivo non superi l'incremento del patrimonio netto collegato alle nuove azioni emesse e all'eventuale sovrapprezzo<sup>4</sup>. Se valorizzate ad un importo inferiore, la differenza è imputata ad avviamento. Quest'ultimo, considerate le modalità di determinazione, non assume una natura ben definita sul piano concettuale. Scaturendo dal confronto tra una grandezza determinata su basi convenzionale (l'incremento di capitale sociale effettuato a servizio del conferente e l'e-

---

<sup>3</sup> Inutile sottolineare come questo approccio differisca radicalmente da quanto previsto in tema di conferimenti dai principi contabili internazionali. Questi ultimi privilegiano un approccio volto all'emersione dei valori effettivi, declinato – peraltro – in modo differente a seconda che si tratti di conferimenti di business (da regolare ai sensi dell'IFRS 3) o conferimenti di singoli beni (assoggettati all'IFRS 2). In più, ai fini IAS occorre distinguere tra conferimenti tra soggetti indipendenti e soggetti inclusi nello stesso gruppo. Sul punto si rinvia al contributo di A. Garcea contenuto in questo stesso testo.

<sup>4</sup> Quando il valore attribuito alle attività e passività dal conferitario diverge dal valore fiscale loro riconosciuto si stanziano imposte differite. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la differenza temporanea tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto sia riconducibile ad avviamento.

ventuale conferente) e attività e passività di cui non è predefinita la tecnica di valorizzazione risulta arduo attribuirgli una valenza informativa di carattere generale.

Nel bilancio del soggetto conferente la contabilizzazione della partecipazione risultante dal conferimento può avvenire secondo due distinti approcci. Secondo un primo approccio, la partecipazione è iscritta al valore netto contabile dei beni/azienda conferiti. Se questo è, l'operazione non può generare effetti economici di sorta. Secondo un altro approccio, la partecipazione è rilevata ad un valore coerente con quello emergente nella perizia giurata dell'esperto. La differenza rispetto ai valori netti contabili trasferiti genera una plusvalenza.

Non ci sono elementi decisivi che inducano a ritenere non praticabile una di queste due soluzioni. La prima impostazione replica la soluzione prevista dall'OIC 21 per le partecipazioni iscritte a fronte di una rinuncia ad un credito, sulla base delle quali la partecipazione è iscritta al valore contabile del credito cancellato dal bilancio. Un trattamento simile è previsto per le partecipazioni rilevate in sede di conversione di un prestito obbligazionario convertibile. Anche in questo caso, la partecipazione è iscritta al valore contabile dell'obbligazione convertita e non al suo valore effettivo. La seconda può essere considerata coerente con le disposizioni previste esplicitamente dai principi nazionali per i cespiti acquisiti con una permuta. L'OIC 16, in particolare, prevede al paragrafo 82 che la permuta di un bene con un altro, se nella sostanza realizza un'operazione di acquisto e vendita, è rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta.

### 1.3. Le operazioni relative a partecipazioni di controllo

La contabilizzazione delle operazioni relative a partecipazioni di controllo non pone problemi particolari.

Nel bilancio d'esercizio si applicano le ordinarie regole applicabili alle partecipazioni qualificate, che sono rilevate al costo o, se immobilizzate, con il metodo del patrimonio netto. Il costo svalutato quando la partecipazione abbia subito una perdita durevole di valore nel caso di partecipazioni immobilizzate, altrimenti quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato sia inferiore.

Nel bilancio consolidato, fermo restando l'obbligo di consolidamento delle controllate, appare di grande interesse il fatto che le disposizioni in tema di trattamento contabile delle differenze di consolidamento replichino quanto previsto in tema di differenze di fusione. In particolare, se il comma 4 dell'art. 2504-*bis* stabilisce che la differenza di fusione debba essere imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo o del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426 ad avviamento, i commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.lgs n. 127/1991 prevedono un trattamento analogo per le differenze

di consolidamento che emergono in sede di eliminazione della partecipazione consolidata.

## 1.4. Le fusioni e le scissioni

### 1.4.1. *Profili generali*

Le operazioni di fusione sono contabilizzate ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504-*bis*, così come interpretato e integrato dall'OIC 4 Fusioni e scissioni. Il quadro normativo che risulta dal combinato disposto del dettato civilistico e del principio contabile è del tutto coerente con quanto indicato in premessa. La determinazione del corrispettivo "pagato" per acquisire l'azienda della società estinta per effetto della fusione avviene sulla base dell'incremento di capitale nominale nel caso di fusione con concambio, sulla base del valore di carico della partecipazione posseduta ante fusione nelle fusioni per incorporazione con annullamento. Né nel primo, né nel secondo caso è imposta la determinazione a valori effettivi dell'attivo netto acquisito. In nessun caso, inoltre, l'operazione può generare utili, a conferma del fatto che l'operazione non è qualificata come realizzatoria ai fini della rappresentazione dei suoi effetti in bilancio.

Ciò premesso, nel seguito si descrive la sequenza delle valutazioni da effettuare ai fini di una corretta rappresentazione degli effetti della fusione nel bilancio che risulta a seguito dell'operazione. In particolare, le annotazioni che seguono si riferiscono alla predisposizione della situazione patrimoniale di apertura post-fusione, che rappresenta il punto di partenza da cui muovere per la redazione del bilancio d'esercizio<sup>5</sup>.

### 1.4.2. *Eliminazione dei saldi reciproci e della partecipazione*

I primi passi da compiere per la redazione della situazione patrimoniale di apertura riguardano l'eliminazione dei saldi reciproci dei conti patrimoniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le società interessate dall'operazione di fusione e l'elisione dell'eventuale partecipazione dell'incorporante nell'incorporata.

L'eliminazione dei saldi reciproci si rende necessaria per scongiurare la duplicazione di valori nel bilancio, esattamente come nel caso del consolidamento di società controllate. L'operazione di eliminazione, di per sé, non implica accorgimenti particolari. Può risultare di una certa difficoltà se la società decide di avvalersi della possibilità offerta dal codice di retrodatare gli effetti della fusione ai fini contabili. In questa circostanza, infatti, nel periodo che va dalla data di retroda-

---

<sup>5</sup> Si tratta di un documento contabile costituito esclusivamente da una situazione patrimoniale, non accompagnato – quindi – da un conto economico o da una nota integrativa.

tazione a quella di efficacia della fusione, l'incorporata continua a svolgere la propria attività e continua a effettuare le registrazioni contabili previste *ex lege*. Ai fini della predisposizione del bilancio, pertanto, si pone l'esigenza di eliminare i saldi economici derivanti da rapporti reciproci tra le società fuse verificatisi successivamente alla data di retrodatazione ma prima della data di efficacia della fusione con la stessa logica con cui verrebbero eliminati in un bilancio consolidato.

L'assimilazione con il bilancio consolidato vale anche nel caso di fusioni che presuppongono l'incorporazione di una società già partecipata. L'incorporazione, in questa ipotesi, realizza anche sotto il profilo giuridico una realtà che il bilancio consolidato consente di realizzare, se non sul piano giuridico, almeno sul piano contabile. In entrambi i casi, infatti, occorre procedere all'eliminazione della partecipazione e alla sostituzione di questa con le sue attività e passività (non comprendenti queste ultime, le voci del patrimonio netto).

#### 1.4.3. *Le differenze di fusione*

Esaminate le operazioni propedeutiche alla predisposizione della situazione patrimoniale di apertura (eliminazione delle partite reciproche e eliminazione della partecipazione), lo snodo centrale della disciplina contabile delle fusioni è sicuramente rappresentato dalle norme che definiscono il trattamento contabile delle differenze di fusione.

Le differenze di fusione possono essere di concambio o di annullamento.

Le prime scaturiscono dal confronto fra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante a servizio dei soci dell'incorporata e il patrimonio netto contabile della stessa incorporata. Quando la differenza è positiva, ovvero l'incremento di capitale supera il patrimonio netto della società incorporata, si genera un disavanzo da concambio. Se la differenza è negativa nel bilancio dell'incorporante si rileva un avanzo da concambio<sup>6</sup>.

Le differenze da annullamento si generano quando oggetto di incorporazione è una società partecipata. Si tratta di saldi che derivano dal confronto tra il valore attribuito alla partecipazione incorporata nel bilancio della incorporante e la relativa quota di patrimonio netto contabile. Se il valore di carico della partecipazione eccede la quota corrispondente di patrimonio netto si genera un disavanzo da annullamento. In caso contrario un avanzo.

Il trattamento contabile dei disavanzi e degli avanzi di fusione è disciplinato, in primo luogo dall'art. 2504-*bis*.

Con riguardo specifico al disavanzo, il comma 4 dell'articolo dispone che "esso deve esser imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle

---

<sup>6</sup> Nel caso in cui l'operazione di aggregazione interessi più società potrebbero emergere nel bilancio che risulta dalla fusione distinti disavanzi e avanzi, ognuno relativo ad una specifica società estinta per effetto della fusione.

società partecipanti alla fusione e per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426 ad avviamento".

L'OIC 4, a sua volta, specifica che l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo del disavanzo va effettuata sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra-contabili. Da questa opera di riespressione dei valori delle singole attività e passività scaturiranno, ovviamente, differenze temporanee deducibili o imponibili sulle quali stanziare le relative imposte differite.

L'allocazione del disavanzo, in linea teorica, potrebbe essere effettuata in due modi distinti.

Secondo un primo approccio si può allocare il disavanzo agli elementi dell'attivo e del passivo identificati secondo un pro-quota stabilito sulla base dei valori contabili o di mercato delle attività o passività alla data di fusione. Alternativamente, si può effettuare un'allocazione "indiretta" iscrivendo le attività o passività acquisite con la fusione ai loro valori correnti, per poi rettificarle se l'incremento di attività nette così rideterminate risulta superiore al valore del disavanzo.

Non si può escludere, ovviamente, la possibilità di allocare puntualmente il disavanzo ad alcune specifiche attività quando risulti evidente che il loro valore è superiore a quello attribuito nel bilancio in cui erano precedentemente iscritte.

Con riguardo all'avanzo di fusione, l'art. 2504-*bis* stabilisce che "se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri". Nel primo caso all'avanzo sembrerebbe doversi attribuire una natura di "utile" derivante dall'operazione di fusione. Nel secondo caso, invece, l'avanzo assume la natura di vera e propria passività derivante da una prospettiva di future perdite o, comunque, di insufficiente redditività. Questa ricostruzione della natura della posta, a dire il vero, sembra centrata nel caso dell'avanzo da annullamento. Lo è molto meno nel caso dell'avanzo da concambio, la cui entità è strettamente collegata ad un valore, l'aumento di capitale nominale effettuato a servizio dei soci delle società estinte per effetto della fusione, che può prescindere anche completamente dagli effetti economici complessivi dell'operazione.

Va da sé, e l'OIC 4 lo conferma, che quando l'avanzo deriva, anche soltanto in parte, da errori nella redazione del bilancio di chiusura o del bilancio del precedente esercizio, occorre rettificare il valore di attività e passività non correttamente appostate così da ridurne l'entità.

#### 1.4.4. *L'avviamento risultante nel bilancio post-fusione*

Venendo, da ultimo, al tema della dell'avviamento che risulta nel bilancio post-fusione e alla sua valenza informativa vale la pena fare alcune considerazioni.

Differentemente dall'avviamento che emerge nelle operazioni di conferimento o di acquisto di ramo d'azienda, quello che emerge in caso di fusione non scaturisce dal confronto tra grandezze che abbiano un significato autonomo, almeno nel

caso di avviamento che derivi da un disavanzo da concambio<sup>7</sup>. Il corrispettivo “pagato”, infatti, è rappresentato dall’incremento di capitale nominale a servizio dei soci dell’incorporata o comunque delle società estinte. Questo corrispettivo è confrontato con i valori attribuiti alle attività e passività che non coincidono, come chiarito, con i loro valori effettivi, ma sono tendenzialmente determinati in continuità di valori con il bilancio della società estinta, fermo restando l’effetto derivante dall’allocazione del disavanzo di fusione da effettuarsi secondo le modalità prima precisate e dal calcolo dell’eventuale fiscalità differita.

Rispetto alla rilevazione “in continuità di valori” della attività e passività nel bilancio di apertura post-fusione occorre tuttavia fare una precisazione. Al di là del tenore letterale dell’articolo 2504-*bis*, che all’inizio del comma 4 stabilisce che nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima, rettificati, eventualmente, per tener conto dell’allocazione del disavanzo come già commentato, l’OIC 4 chiarisce che non è possibile limitarsi a riportare nel bilancio post fusione le sole attività e passività iscritte nel bilancio di chiusura delle società incorporate o fuse, ma si devono rilevare anche le altre attività e passività effettivamente esistenti alla data di efficacia della fusione. Ciò comporta, in molti casi, la separata rilevazione di attività immateriali mai emerse in precedenza ma iscrivibili in base alle disposizioni del codice civile e del principio contabile OIC 24. La rilevazione di queste voci, ovviamente, riduce l’entità dell’avviamento, che rappresenta il residuo non altrimenti qualificabile del disavanzo di fusione.

Ciò che residua dopo le rettifiche sopra indicate è attribuito ad avviamento, sempre che sia considerato recuperabile. In caso contrario, il saldo residuo è addebitato come costo al conto economico della società incorporante o risultante in sede di predisposizione della situazione patrimoniale di apertura.

#### 1.4.5. *Le scissioni*

Le regole appena richiamate per le fusioni possono essere assunte a riferimento anche per determinare quali attività e passività presenti nel bilancio della società scissa devono essere iscritte nel bilancio delle beneficiarie. Quanto commentato a

---

<sup>7</sup>La procedura di calcolo dell’avviamento in un’operazione di fusione si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione del disavanzo da fusione;
- individuazione delle attività e passività della società fusa o incorporata;
- allocazione del disavanzo alle attività e passività della società fusa o incorporata;
- determinazione delle differite attive o passive sui maggiori valori attribuiti alle attività e passività della società fusa o incorporata;
- calcolo dell’avviamento come differenza tra il valore del disavanzo, i maggiori valori attribuiti alle attività e passività della società fusa o incorporata, al netto degli effetti della fiscalità differita.

proposito degli avanzi e disavanzi di fusione, pertanto, è applicabile anche agli avanzi e disavanzi da scissione, che derivino sia da annullamento, sia da concambio.

Ciò premesso, l'OIC 4 fornisce un importante chiarimento circa il primo bilancio d'esercizio successivo alla scissione. In particolare, si precisa che il bilancio delle società beneficiarie è completamente autonomo e distinto rispetto a quello della società scissa. Non esiste, pertanto, l'obbligo di esporre informazioni comparative nel caso di beneficiaria neocostituita; nel caso di beneficiaria preesistente, invece, la comparazione avverrà con il suo precedente bilancio d'esercizio.